SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1965

(43ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(1337)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . *Pag.* 479, 481, 482
BATTAGLIA 482
LEPORE 481

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Chabod, Crespellani, De Luca Luca, De Michele, Gianquinto, Giraudo, Lepore, Nenni Giuliana, Orlandi, Palumbo, Petrone, Picardi, Preziosi, Schiavone, Tupini, Turchi, Zagami e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Gray è sostituito dal senatore Grimaldi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato dell'interno Amadei, delle finanze Vetrone e delle poste e telecomunicazioni Gaspari.

PREZIOSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1337) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati e del quale io stesso, quale relatore, farò una breve illustrazione.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Il provvedimento si prefigge lo scopo di disciplinare organicamente e funzionalmente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in aderenza alle norme in vigore per le Forze armate dello Stato.

La legge 29 marzo 1956, n. 288, innovando profondamente in materia di stato giuridico e di avanzamento degli ufficiali di pubblica

sicurezza, aveva già profondamente modificato, in tal senso, la legge fondamentale 26 gennaio 1942, n. 39; ma i nuovi orientamenti legislativi negli altri settori delle Forze armate avevano reso necessaria l'emanazione delle leggi 18 febbraio 1963, n. 86, e 9 giugno 1964, n. 405.

Il problema che il disegno di legge in esame intende affrontare è quello del blocco, nello sviluppo della carriera, di numerosi ufficiali — peraltro meritevoli di ogni considerazione — che ha finora impedito all'Amministrazione dell'interno di valutare convenientemente i più capaci elementi in servizio e di selezionarli, al fine di assicurare ad essi un'ordinata progressione di carriera.

Oggi come oggi vi sono numerosi ufficiali inferiori i quali, pur in possesso di apprezzabili doti, non hanno alcuna possibilità di progredire in carriera: ufficiali della stessa età occupano gradi elevati e gradi inferiori, aggravando la situazione e permettendo di prevedere l'increscioso fenomeno di numerosissime vacanze, che si determineranno contemporaneamente.

Si rende perciò indispensabile far pervenire ai gradi elevati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli elementi più idonei, assicurando nel contempo notevoli possibilità di carriera agli ufficiali che non solo non abbiano demeritato, ma che, anzi, abbiano dato buona prova di sè e risultino idonei ad essere promossi a gradi superiori.

Il disegno di legge, articolato su 8 titoli, intende perseguire tali finalità, innovando sulla disciplina vigente e prendendo a base il cosiddetto sistema dell'avanzamento normalizzato, peraltro adottato da tempo in altre nazioni e già vigente per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

In particolare, il primo titolo (articoli 1-26) detta le disposizioni fondamentali sull'avanzamento degli ufficiali in esame — tanto in servizio quanto in congedo — e tratta dei ruoli di anzianità, delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, dei quadri di avanzamento e delle promozioni.

Il secondo titolo (articoli 27-55), dopo aver dettato le disposizioni relative alla valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo, precisa gli effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione, fissa le modalità del rinnovamento del giudizio di avanzamento annullato e stabilisce, nel capo VI, in tre distinte Sezioni, le norme particolari per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

I titoli terzo (articoli 56-57), quarto (articoli 58-65) e quinto (articolo 66) trattano dell'avanzamento degli ufficiali a disposizione, di quelli in posizione ausiliaria e di quelli in riserva, e, infine, di quelli del ruolo di onore.

Il titolo sesto (articolo 67) precisa i criteri di avanzamento in tempo di guerra identici a quelli vigenti per gli ufficiali dell'Esercito.

I titoli settimo (articoli 68-75) ed ottavo (articoli 76-83) stabiliscono, infine, le disposizioni transitorie e finali, idonee a disciplinare sia il trapasso dalla precedente legislazione alla nuova normativa, quella cioè in discussione, sia ad armonizzare talune norme in vigore con quelle fissate dal disegno di legge in esame.

Premesso che potrò fornire alla Commissione, ove sia richiesto, tutti gli schiarimenti di natura tecnica sui criteri che hanno informato il meccanismo di avanzamento, faccio rilevare che, in base alle norme predisposte, i modi normali di avanzamento rimangono due, e cioè quello ad anzianità e quello a scelta.

L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo l'ufficiale idoneo secondo l'ordine di iscrizione al ruolo, appena venga raggiunto il turno di avanzamento. L'avanzamento a scelta si effettua, invece, promuovendo un limitato numero di ufficiali e, precisamente, quelli idonei compresi in una graduatoria di merito, nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Seguono i criteri tecnici secondo i quali — ferma l'attuale composizione della Commissione di avanzamento — si formano i quadri di avanzamento per le promozioni ad anzianità (dove sono iscritti tutti gli ufficiali idonei all'avanzamento nell'ordine di ruolo) e a scelta (dove si iscrivono solo gli ufficiali

idonei compresi nella graduatoria di merito).

Infine, un elenco compilato dalla Commissione competente ed approvato dal Ministro contiene i nomi degli ufficiali non idonei all'avanzamento. L'ufficiale non idoneo viene escluso definitivamente dall'avanzamento (solo per i tenenti e i sottotenenti è ammessa una seconda valutazione) e se di grado superiore a capitano viene collocato « a disposizione » fino al raggiungimento del limite di età e, comunque, non oltre i 4 anni dal collocamento « a disposizione ».

L'avanzamento ad anzianità continuerà per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente; a scelta per i gradi di tenente generale, maggiore generale, colonnello e maggiore.

Un primo sbarramento si effettua così per la promozione a maggiore, in vista del notevole cambio di funzioni che richiede una rigorosa selezione per la scelta dei migliori.

Altra selezione si ha al grado di tenente colonnello, per il quale l'ulteriore avanzamento è previsto a scelta. È logico che il sistema piramidale non consenta a tutti di raggiungere il vertice della gerarchia: quindi, la carriera si arresta — per il grosso — nei gradi medi; è però possibile, con questo sistema, che la massa raggiunga il grado di tenente colonnello.

Il disegno di legge regola anche, con opportuno meccanismo, il sistema del soprannumero per consentire di raggiungere il numero fisso annuale delle promozioni a scelta, qualora le vacanze, determinatesi durante l'anno, non siano sufficienti.

Le tabelle annesse allo schema regolano i periodi di comando e di attribuzioni specifiche ed infine il numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione.

Nel corso della discussione svoltasi dinanzi alla II Commissione della Camera dei deputati nelle sedute del 14 e del 16 luglio 1965, è stato stralciato dal disegno di legge l'originario articolo 78 che prevedeva: « per l'avanzamento degli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi della legge 6 luglio 1962, numero 888, restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge stessa »: per converso, si è provveduto ad elevare l'onere di copertura dalla cifra di 59.873.922 lire prevista all'inzio fino al limite di lire 70 milioni, lo stesso che figura all'articolo 83 del provvedimento in esame; è stato altresì approvato un emendamento aggiuntivo dopo il secondo comma dell'articolo 75 ed è stata modificata la tabella 1 nel senso che il testo sottoposto al nostro esame riproduce.

Il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento ha messo in evidenza l'esigenza di andare incontro ad una categoria altamente benemerita, ricca di un patrimonio umano che sarebbe estremamente increscioso avvilire e mortificare ulteriormente.

Confido perciò che i colleghi della 1ª Commissione, nel loro responsabile giudizio, vogliano anch'essi esprimersi favorevolmente su questo provvedimento, che mi appare in tutto degno di essere approvato.

Comunico infine che sono stati presentati alcuni emendamenti, sui quali mi riservo di riferire ampiamente, nel corso dell'esame dei singoli articoli.

L E P O R E . Desidero chiarire che io ho presentato un emendamento, al quale credo si associerà anche il senatore Battaglia che, a sua volta, ne ha presentato un altro. Ebbene, la Commissione finanze e tesoro ha espresso un parere unitario su entrambi gli emendamenti. Prego pertanto la Presidenza di voler richiedere alla 5ª Commissione di esprimere distinti pareri sui singoli emendamenti, per evitare che, come in questa occasione, vengano considerati in un unico parere un emendamento comportante una maggiore spesa e un altro che tale maggior onere non comporta.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che una richiesta in tal senso alla Commissione finanze e tesoro è già stata trasmessa; comunque, sarà rinnovata.

L E P O R E . Il parere va riesaminato in quanto non è possibile sostenere che un emendamento comporti un onere di circa 80 milioni di lire, cioè di entità superiore a quella della spesa per l'intero provvedimen-

to. Il calcolo che è stato effettuato va riesaminato, distinguendo i due emendamenti.

Un'altra osservazione: quando arriveremo alla discussione sugli emendamenti, dovremo avere elementi precisi di giudizio circa le spese generali relative al presente disegno di legge e quelle che sono le singole spese in rapporto ai vari emendamenti.

B A T T A G L I A . Concordo con quanto è stato esposto dal senatore Lepore, perchè ritengo che vi siano delle esagerazioni in ciò che è stato scritto e in ciò che è stato detto: un emendamento che gioverebbe ad alcune decine di ufficiali comporterebbe una spesa di circa 51 milioni, mentre l'onere dell'intero provvedimento risulterebbe di circa 30 milioni.

Tutto ciò mi sembra veramente sperequato, per cui mi associo alla richiesta formulata dal senatore Lepore, con la preghiera che sia sollecitamente distribuita una copia della relazione oggi svolta e degli emendamenti che sono stati presentati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari